



Duernote

**ASSICURAZIONE
MOTOVEICOLI**
Mod. 258/B



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 91.125.000.000 (i.v.)
Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033
C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto

INDICE

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

definizioni	pag. 5
norme	pag. 6

IL MOTOVEICOLO

definizioni	pag. 9
norme	
per responsabilità civile	pag. 11
per incendio, furto, rapina, eventi speciali	pag. 20
per tutela giudiziaria	pag. 27
per garanzie complementari (r.c. trasportati, rinuncia all'azione di rivalsa, perdita chiavi, indennità distruzione o perdita)	pag. 32

IL CONDUCENTE

definizioni	pag. 36
norme per infortuni	pag. 37

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI ACI	pag. 44
--------------------------------	---------

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO	pag. 45
---------------------------	---------

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Impresa:** SARA assicurazioni spa
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro
- **Risarcimento:** la somma dovuta a terzi in caso di sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (vedi anche art. 2.3)

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le

condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa, per quanto riguarda la garanzia R.C.A., la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma.

1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.6 Aggravamento del rischio (vedi anche artt. 2.3 e 2.6)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.7 Diminuzione del rischio (vedi anche art. 2.6)

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche artt. 2.11, 3.7, 4.6, 5.6, 6.13)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

1.9 Disdetta in caso di sinistro (non applicabile alla garanzia di Responsabilità Civile di Legge)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.10 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Salvo quanto previsto dall'art. 1.4, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.12 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

IL MOTOVEICOLO

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Legge:** la legge 24 Dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni
- **Regolamento:** il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
- **R.C.A.:** la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- **Motoveicolo, si distingue in:**
 - ciclomotore: veicolo destinato al trasporto di persone o trasporto promiscuo, definito dall'art. 52 del Codice della strada
 - motociclo e motocarozzetta: veicolo destinato al trasporto di persone o trasporto promiscuo, definito dall'art. 53 del Codice della strada
 - quadriciclo leggero: veicolo destinato al trasporto di persone, definito dall'art. 53 del Codice della strada con massa a vuoto fino a 350 Kg, velocità fino a 45 Km/h, potenza fino a 4 KW se con motore Diesel o elettrico ovvero cilindrata fino a 50 c.c. se con motore a benzina

- **Valore commerciale:** il valore del motoveicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del motoveicolo
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del motoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Sinistro totale:** perdita anche temporanea del motoveicolo
- **Danno totale:** la perdita totale del motoveicolo. E' equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro
- **Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE

2.1 Oggetto dell'assicurazione (rischi assicurati)

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del motoveicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei motoveicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di motoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
 - nel caso di motoveicolo dato a noleggio, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza;
 - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
 - nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.
- Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge,

l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Slovenia e della Croazia.

Per la circolazione sul territorio di Liechtenstein e Principato di Andorra, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) e ne sia stato pagato il relativo premio; in difetto l'Impresa provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.

Per i motoveicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia e dell'Islanda.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.

2.5 Forme assicurative

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

2.6 Trasferimento della proprietà del motoveicolo

Il trasferimento di proprietà del motoveicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione (caso A), salvo che il cedente chieda che il contratto stesso, stipulato per il motoveicolo ceduto, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso B).

Relativamente al caso:

- A) trasferimento di proprietà del motoveicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione:
- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
 - l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

L'acquirente, qualora documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione R.C.A. riguardante lo stesso motoveicolo, non è tenuto a subentrare nella polizza ceduta che sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, senza restituzione dei premi pagati.

- B) qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al motoveicolo ceduto, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

2.7 Cessazione di rischio per distruzione e demolizione od esportazione definitiva del motoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione e demolizione o esportazione definitiva del motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne

comunicazione all'Impresa fornendo, ove prevista, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma del D.Lgs. n. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione, e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa, se il motoveicolo assicurato risulta motociclo o motocarozzetta, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata, salvo che il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, con conguaglio del premio.

2.8 Sospensione in corso di contratto

La sospensione del contratto non è consentita.

2.9 Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del motoveicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione è rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- estinzione del contratto per cessione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

2.10 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.11 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio.

2.12 Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2.13 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successive alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.

2.14 Condizioni speciali

Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

Bonus/Malus

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 2.10, e che si articola in dodici classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 7 alla 18 determinati secondo la tabella di merito A riportata a pag. 18.

La classe d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 252/B) e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria.

Per la stipulazione di contratti relativi a motoveicoli non assicurati da oltre 12 mesi, il Contraente è tenuto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., che il motoveicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei dodici mesi precedenti alla data di stipulazione del contratto.

Per la stipulazione di contratti relativi a motocicli o motocarrozze immatricolati al P.R.A. per la prima volta o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del motoveicolo e il relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

Per la stipulazione di contratti relativi a ciclomotori o quadricicli leggeri, il Contraente è tenuto ad esibire il certificato di idoneità tecnica e la fattura o altra idonea documentazione attestante l'acquisto del motoveicolo.

In assenza della citata documentazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della sopracitata tabella A.

Nel caso che il contratto si riferisca a motoveicolo già assicurato presso altra Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare, all'atto della sti-

pulazione, l'originale dell'attestazione dello stato del rischio o la polizza temporanea rilasciati dal precedente assicuratore. L'attestazione o la polizza temporanea non sono validi se sono trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di avere richiesto al Commissario Liquidatore l'attestazione di rischio.

In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive B, riportata a pag. 18, a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla data di eliminazione, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio del premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri computati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel

caso di contratti di leasing.

In caso di furto del motoveicolo assicurato il Contraente potrà beneficiare, entro sei mesi dalla risoluzione del contratto, della classe di merito maturata per altro motoveicolo a condizione che resti invariato il proprietario. Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà indicata nel comma che precede, il contratto relativo al motoveicolo eventualmente ritrovato sarà assegnato alla classe di merito spettante ai motoveicoli assicurati per la prima volta.

A - Tabella di merito

classe di merito	coefficienti di determinazione del premio
7	0,90
8	0,92
9	0,94
10	0,96
11	0,98
12	1,00
13	1,15
14	1,30
15	1,60
16	2,00
17	2,50
18	3,00

B - Tabella delle regole evolutive

classe di merito	classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
7	7	13	15	17
8	7	13	15	17
9	8	13	15	17
10	9	13	15	17
11	10	13	15	17
12	11	14	16	18
13	12	15	17	18
14	13	16	18	18
15	14	17	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Fissa

La presente assicurazione è stipulata nella forma fissa che non prevede variazione di premio in assenza o in presenza di sinistri ed è regolamentata dalla tariffa.

2.15 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

J) Deroga alla tacita proroga

A deroga dell'art. 1.10, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, ultimo comma, per un importo massimo di L. 1.000.000.

W) Carta Verde

La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata dall'Impresa.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C., secondo comma, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA, EVENTI SPECIALI

3.1 Rischi assicurati

L'impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- c) azione del fulmine;
- d) furto;
- e) rapina;
- f) eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- g) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;
- h) grandine.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati al motoveicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, atti di guerra, insurrezioni, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;

- f) concernenti accessori e pezzi di ricambio che non costituiscono dotazione di serie fornita dalla casa costruttrice e che non siano incorporati nel motoveicolo;
- g) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il motoveicolo è dotato;
- h) parziali da furto che non siano conseguenza di sinistro totale.

3.3 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

3.4 Scoperto relativo alle garanzie Furto e Rapina, Eventi speciali

La garanzia furto è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

La garanzia Eventi speciali di cui all'art. 3.1, lettere f), g), h), è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000.

3.5 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

Ricorso terzi

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di L. 100.000.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del motoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del motoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.

Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con garanzia R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del motoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, natu-

- rali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 1.000.000 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del motoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Perdite pecuniarie da incendio, furto e rapina

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 300.000 per periodo di assicurazione, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il motoveicolo assicurato;
- il parcheggio e/o la custodia del motoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio o di furto;
- la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per il motociclo o motocarozzetta e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del motoveicolo stesso.

L'Impresa rimborsa, altresì, in caso di danno totale da furto del motoveicolo assicurato, la parte del premio netto R.C.A. relativa al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato, quale risulta dal contrassegno, con il limite massimo di una annualità.

E' condizione essenziale, per l'operatività della presente garanzia, che il motoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e che non esistano clausole ostative alla operatività delle garanzie Incendio, Furto e Rapina.

3.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 3.5): ricorso terzi, danni al box di proprietà, perdite pecuniarie da Incendio, Furto e Rapina.

Base - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva ricorso terzi (art. 3.5).

3.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di furto o rapina, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del motoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il motoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso dell'Impresa. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione dell'Impresa i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Determinazione dei danni indennizzabili

L'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il motoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al motoveicolo in occasione della riparazione.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore dichiarato in base al quale è stato pagato il premio.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione alle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza.

3.9 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione all'Impresa da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **incendio**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di **furto totale senza recupero** del motoveicolo: attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico e certificato di perdita di possesso, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per i motoveicoli soggetti a registrazione; su richiesta dell'Impresa, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di **furto totale con recupero** del motoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del motoveicolo rimpiazzate;
- in caso di **eventi sociopolitici**: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

L'Impresa, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del motoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua del motoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 3.8, il controvalore.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempreché sia stata presentata la prescritta documentazione.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

3.10 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.7;

- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
- I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impugnata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

3.11 Ritrovamento e recupero del motoveicolo rubato

In caso di ritrovamento del motoveicolo rubato, l'Assicurato e il Contraente hanno l'obbligo di darne immediato avviso all'Impresa e di collaborare con la stessa per il recupero, le cui operazioni avvengono a cura e spese dell'Impresa. L'Impresa non procede al recupero del motoveicolo quando il costo delle relative operazioni supera il valore commerciale del motoveicolo stesso.

In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, l'Impresa risponde dei danni indennizzabili conseguenti al furto. Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di consentire all'Impresa la disponibilità del motoveicolo mediante rilascio di procura a vendere o delle autorizzazioni necessarie per la radiazione e la demolizione dello stesso. Il ricavato della vendita viene acquisito dall'Impresa ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del motoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo dell'Impresa di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

3.12 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

3.13 Vincolo a favore di terzi

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

3.14 Adeguamento del valore

In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha facoltà di chiedere l'adeguamento del valore del motoveicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale del motoveicolo stesso. L'Impresa, con l'adeguamento del valore del motoveicolo, si impegna a modificare il premio sulla base delle condizioni in corso o sulla base di quelle comunicate ai sensi dell'art. 1.4.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

Assistenza legale e peritale, Ritiro patente

4.1 Rischi assicurati

Assistenza legale e peritale

L'Impresa assume a proprio carico, fino alla concorrenza di L.10.000.000 per ogni sinistro, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un fatto involontario della circolazione del motoveicolo, identificato nel frontespizio di polizza (mod. 252/B), per:

- assistenza per il recupero dei danni a cose e persone subiti dall'Assicurato ad opera di terzi;
- difesa penale per reato colposo o per contravvenzione non conciliabile, comprese le spese processuali, a favore del conducente che si trovi alla guida con il consenso o su incarico del proprietario;
- prestazioni di periti valutatori, ingegneri del traffico, medici - legali;
- quanto dovuto al legale di controparte in caso di condanna dell'Assicurato o in caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- patrocinio nelle procedure per ottenere la revoca del sequestro del motoveicolo disposto a seguito di incidente.

L'assicurazione è estesa ai trasportati previa rinuncia degli stessi ad agire nei confronti dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi è tenuto a rispondere.

In caso di controversie tra più Assicurati con la stessa polizza, la garanzia è prestata a favore del Contraente o della persona dallo stesso designata.

Ritiro patente

L'Impresa, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del Codice della Strada, relativamente al solo caso di incidente da circolazione verificatosi in corso di validità del contratto e dal quale siano derivate lesioni personali colpose gravi e gravissime ovvero un omicidio colposo, si obbliga:

- a) ad assumere a proprio carico le spese per il patrocinio di un legale nella procedura prevista per ottenere la restituzione della patente sospesa;
- b) a corrispondere all'Assicurato l'indennità giornaliera di L. 50.000 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 100 giorni per periodo di assicurazione.

L'indennità è cumulabile con quella prevista in polizze coesistenti.

4.2 Esclusioni

E' condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:

- il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sia munito della prescritta patente ed ottemperi agli obblighi dalla stessa indicati;
- il motoveicolo descritto nel frontespizio di polizza risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa;
- la controversia non derivi da rapporti contrattuali, fatti dolosi e fatti commessi dall'Assicurato in stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o per effetto di abuso di psicofarmaci o uso di allucinogeni e stupefacenti;
- il procedimento non si riferisca ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per la quale è ammessa l'oblazione in via breve;
- la controversia o la violazione penale non derivino dalla partecipazione a gare o competizioni nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo e risse da chiunque provocate;
- il trasporto di persone sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

E' altresì condizione essenziale, relativamente al Ritiro patente, che il provvedimento di sospensione non sia stato disposto:

- per il reato di fuga od omissione di soccorso, salvo che l'Assicurato venga successivamente prosciolto o assolto da tale imputazione;
- dopo un anno dalla scadenza del contratto.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelli riferiti a bollatura di documenti e spese di registrazione di sentenze e atti in genere;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per procedimenti penali derivanti da imputazione per reato doloso dell'Assicurato.

4.3 Estensione territoriale

L'assicurazione di Assistenza legale e peritale vale per le controversie che sorgono e che, in caso di giudizio, devono essere trattate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché nel territorio della Bulgaria, della Croazia, della Finlandia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, della Polonia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania, della Slovenia, della Svezia, della Svizzera e dell'Ungheria.

4.4 Coesistenza con l'assicurazione R.C.A. - Carenza

La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore R.C.A. per spese di resistenza e di soccombenza e difesa penale.

Relativamente al rischio Ritiro patente la garanzia prevista diventa operativa a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio.

4.5 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, scelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (252/B).

Massima (non operante per ciclomotori) - L'assicurazione comprende i rischi Assistenza legale e peritale e Ritiro patente di cui all'art. 4.1.

Base - L'assicurazione comprende il solo rischio Assistenza legale e peritale di cui all'art. 4.1.

4.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

Relativamente al rischio Ritiro patente l'Assicurato è inoltre tenuto:

- a fornire all'Impresa la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione adottato dall'Autorità competente e quella relativa al suo perdurare;
- a sottoscrivere e restituire tempestivamente al patrocinatore incaricato dall'Impresa, il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione della patente;
- a dare immediato avviso all'Impresa della restituzione o della revoca definitiva della patente.

L'Assicurato è altresì tenuto a fornire tutti gli altri atti e documenti occorrenti e a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

4.7 Gestione del sinistro - Scelta del legale - Modalità di liquidazione

Al ricevimento della denuncia di sinistro l'Impresa assume la gestione dello stesso, svolgendo anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della vertenza.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi con l'Impresa, l'Assicurato, per l'ulteriore tutela dei suoi interessi ha diritto di scegliere un legale di fiducia, purchè residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo all'Impresa.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

La designazione del legale di cui al precedente comma dovrà essere comunque fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito esclusivamente dall'Impresa e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti l'Impresa non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Dopo la presentazione della denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventiva autorizzazione dell'Impresa, pena l'inoperatività della garanzia e l'addebito delle spese sostenute dall'Impresa.

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza dell'Impresa e/o del legale designato.

La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e all'attività professionale dei periti. Relativamente alla garanzia Ritiro patente il pagamento della relativa indennità è effettuato posticipatamente in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo indennizzabile.

4.8 Divergenza di valutazioni sul sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e l'Impresa circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, l'Impresa non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso, dandone comunicazione motivata all'Assicurato.

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente all'Impresa quella scelta:

- a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro di comune gradimento. In caso di disaccordo sulla persona dell'arbitro, questo viene designato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, su istanza della parte più diligente. Ciascuna delle Parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) intraprendere o proseguire la procedura giudiziaria a proprie spese. In tal caso l'Impresa è tenuta al rimborso delle citate spese stesse qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dall'Impresa stessa.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva dell'Impresa, incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere per il rischio di assistenza legale e peritale il massimale di L. 10.000.000 per ogni sinistro.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di ricorrere alle predette soluzioni.

Servizio di consultazione telefonica

Il servizio di consultazione telefonica, riservato agli Assicurati con la garanzia Tutela Giudiziaria, consente di ottenere senza alcuna spesa notizie e informazioni orientative su **argomenti di natura giuridica, riguardanti fatti attinenti le garanzie prestate.**

Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni di natura tecnica su:

- valutazioni di motoveicoli usati;
- reperimento di periti valutatori per danni derivati dalla circolazione stradale;
- sedi delle principali Imprese di assicurazione e di studi legali in Italia e all'estero;
- sedi degli ispettorati sinistri delle Imprese di assicurazione italiane.

Per usufruire del servizio, chiamare il **numero verde 800/861112**, in funzione nei giorni feriali - escluso il sabato - dalle ore 8,30 alle ore 19,30, comunicando il proprio nome e cognome, nonché il numero della polizza e la relativa decorrenza.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE COMPLEMENTARI

R.C. trasportati, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Indennità distruzione o perdita

5.1 Rischi assicurati

R.C. trasportati

L'Impresa si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del motoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 252/B) per la garanzia R.C.A.

Non sono considerati terzi il conducente, le persone trasportate. Sono esclusi i danni al motoveicolo assicurato.

Rinuncia all'azione di rivalsa

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata se:

- l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio;
- la patente non abilita alla guida del motoveicolo.

Perdita chiavi

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di L. 300.000 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
- per la manodopera necessaria alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

Indennità distruzione o perdita

L'Impresa, in caso di danno totale in conseguenza di collisione con veicolo identificato o furto, corrisponde un importo forfettario di L. 100.000 per eventuali maggiori spese quali la rimozione e la demolizione del motoveicolo, la perdita del casco, la perdita di effetti personali.

5.2 Garanzia aggiuntiva Incendio

Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di L. 1.000.000, i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo assicurato da incendio.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore del motoveicolo.

5.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente, ove prevista;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- e) causati dall'Assicurato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- g) cagionati da cose od animali trasportati sul motoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motoveicolo assicurato;

- l) cagionati dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

5.4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

5.5 Formule

La garanzia è prestata in relazione alla seguente formula indicata nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

Massima - L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 5.1 compresi nelle garanzie: R.C. trasportati, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Indennità distruzione o perdita.

5.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze. In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analogo denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del motoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il motoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso dell'Impresa. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione dell'Impresa i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

5.7 Liquidazione del danno

La liquidazione del danno, per Perdita chiavi, ha luogo dietro presentazione all'Impresa da parte dell'Assicurato della fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

5.8 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.6;
 - b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
- I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impugnata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

5.9 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso.

IL CONDUCENTE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Indennizzo - Indennità:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una degenza in istituto di cura
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INFORTUNI

6.1 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalla persona che, in qualità di conducente in possesso della prescritta abilitazione, si trova con il consenso e su incarico del Contraente o del proprietario alla guida del motoveicolo indicato nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

Nei confronti della suddetta persona l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia del motoveicolo da essa condotto.

Sono compresi nell'assicurazione anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di maleore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

6.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. 6.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di motoveicoli diversi da quelli indicati nel frontespizio di polizza o di motoveicoli per i quali l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- b) dalla guida di motoveicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- f) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione)

nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

6.3 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

6.4 Supervalutazione morte

Fermo quanto previsto dal precedente art. 6.3, qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, l'Impresa corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

6.5 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, l'Impresa liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per l'invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella di pag. 39.

6.6 Supervalutazione invalidità permanente

Fermo quanto previsto dal precedente art. 6.5, qualora l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, l'Impresa liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

Tabella: percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

	destra	sinistra
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
vertebre cervicali	10%	
vertebre dorsali	7%	
12 ^a dorsale	12%	
cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	

Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

6.7 Garanzie aggiuntive

Operanti solo se compresi nella formula prescelta.

Indennità di degenza - L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e semprechè la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50 %.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

Rimborso spese di cura - Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa rimborsa - fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante, terapie fisiche;
- b) rette di degenza.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

Indennità integrativa - Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, l'Impresa corrisponderà un'indennità di L. 500.000 per ciascun sinistro.

La predetta indennità ammonterà a L.1.500.000 qualora dall'infortunio sia derivata una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

6.8 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 252/B).

Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, L. 10.000.000;
- caso invalidità permanente totale, L. 80.000.000;
- garanzia aggiuntiva indennità di degenza, L. 20.000 al giorno;
- garanzia aggiuntiva rimborso spese di cura, L. 1.500.000;
- garanzia aggiuntiva indennità integrativa.

Super - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, L. 10.000.000;
- caso invalidità permanente totale, L. 50.000.000;
- garanzia aggiuntiva indennità di degenza, L. 20.000 al giorno;
- garanzia aggiuntiva rimborso spese di cura, L. 1.500.000;
- garanzia aggiuntiva indennità integrativa.

Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, L. 10.000.000;
- caso invalidità permanente totale, L. 50.000.000;
- garanzia aggiuntiva indennità di degenza, L. 20.000 al giorno;
- garanzia aggiuntiva rimborso spese di cura, L. 1.500.000.

Media - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, L. 10.000.000;
- caso invalidità permanente totale, L. 50.000.000;
- garanzia aggiuntiva indennità di degenza, L. 20.000 al giorno;
- garanzia aggiuntiva indennità integrativa.

Base - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, L. 10.000.000;
- caso invalidità permanente totale, L.50.000.000;
- garanzia aggiuntiva rimborso spese di cura, L. 1.500.000.

6.9 Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni; tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

6.10 Persone non assicurabili

Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, non avrebbe consentito a prestare

l'assicurazione, si conviene, qualora una o più delle malattie e delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

6.11 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

6.12 Franchigie

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

- a) sulla parte di somma assicurata fino a L. 200.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente L. 200.000.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

La somma assicurata per Rimborso spese di cura è soggetta alla franchigia del 10%.

6.13 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

6.14 Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dall'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le

percentuali di cui all'art. 6.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.15 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 6.14 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolati per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

6.16 Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

AGEVOLAZIONE PER I SOCI ACI

7.1 Condizione speciale Assicurazione Infortuni

Qualora il Contraente sia socio ACI, in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il Contraente ha iniziato il rapporto di associazione non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che lo ha successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Responsabilità civile - La denuncia deve essere redatta sul modulo di **Constatazione amichevole di incidente** (che è opportuno tenere sempre con se) seguendo tutte le indicazioni riportate sul modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica all'Impresa.

L'apposizione della firma da parte di entrambi i conducenti consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore nei casi previsti dalla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.).

In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano – Corso Venezia n. 8 – 20121 Milano MI).

Si evidenziano le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

- garanzie Responsabilità civile 1.2 Altre assicurazioni
- 1.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- 2.10 Modalità per la denuncia dei sinistri

Altre garanzie — La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.

Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata (Incendio, Furto, ecc.);
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del veicolo danneggiato per la perizia dei

- danni;
- Autorità interessate o intervenute;
 - generalità degli eventuali responsabili;
 - generalità di eventuali testimoni.

Per ottenere la liquidazione del danno l'Assicurato deve presentare:

- **in caso di incendio:** la copia del verbale dell'Autorità intervenuta;
- **in caso di furto totale:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità; l'estratto cronologico ed il certificato di perdita di possesso (rilasciati dal P.R.A.) ove previsti, il verbale di ritrovamento (rilasciato dalle Autorità intervenute) in caso di recupero del motoveicolo; in caso di mancato ritrovamento e su specifica richiesta dell'Impresa, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- **in caso di furto totale con recupero:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità e la fattura di acquisto delle parti del motoveicolo rimpiazzate;
- **in caso di eventi sociopolitici:** l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- **in caso di eventi naturali:** la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- **in caso di perdite pecuniarie:** la ricevuta di pagamento della tassa di possesso; la ricevuta di pagamento del premio R.C.A.;
- **in caso di perdita chiavi:** la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- **in caso di infortunio:** la certificazione medica;
- **in caso di sospensione della patente:** la documentazione comprovante il provvedimento.

Si evidenziano, in ogni caso, le principali norme cui l'Assicurato potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Incendio, Furto e Rapina	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	3.7	» » » »
	3.8	Determinazione dei danni indennizzabili
	3.9	Liquidazione del danno
garanzia Tutela Giudiziaria	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	4.6	» » » »
	4.7	Liquidazione del danno
garanzie Globale Complementari	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	5.6	» » » »
	5.7	Liquidazione del danno
garanzie Infortuni	1.2	Altre assicurazioni
	1.8	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
	6.13	» » » »
	6.14	Criteri di indennizzabilità

